

AUDIZIONE IN COMMISSIONE DIFESA DI ASSO.DIPRO.Mil

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare

Buongiorno a tutti Sig.ri Onorevoli di questa Commissione Difesa, sono P.M Dr. Ceraglia Paolo in qualità di rappresentante per ASSO.DI.PRO.Mil. Desidero esprimere, a nome della nostra associazione sindacale, un sentito ringraziamento per l'opportunità offertaci di essere auditi e poter così esprimere il nostro punto di vista sul testo del Disegno di legge in itinere.

Le parole fondanti che con cui intendiamo contraddistinguere la nostra associazione sono: **Impegno sociale, pari opportunità e tutela dei diritti**, che non sono dissimili da quelle che in altri contesti sono inseriti nella nostra carta costituzionale. Con questo intendo dire che l'assoluta osservanza dei dettami Costituzionali sono e devono essere il segno distintivo di chi sarà chiamato a svolgere la funzione sindacale in ASSO.DI.PRO.mil. Proprio in aderenza alla carta costituzionale appare evidente che l'attuale disegno di legge non riesca a colmare l'attuale vuoto normativo nel settore della rappresentanza sindacale delle FF.AA., e di quanto detta azione sia ormai necessaria, ed urgente.

Le nostre specificità ed il nostro "status" non sono in contrasto con l'azione sindacale anzi riteniamo che proprio in ragione di ciò l'impegno partecipativo e la fattiva collaborazione possano essere la risoluzione delle problematiche che verranno poste all'attenzione delle SS.AA. e che impegno e unione delle forze costituisca il presupposto per una maggiore efficienza di tutto il sistema FF.AA e soprattutto del "sistema Paese.

Prima di passare a segnalare quelli che a nostro avviso sono i Punti critici della PdL 875 così come risulta nell'attuale stesura, desidero evidenziare di quanto sia importante che la disciplina sull'esercizio della libertà sindacale del personale militare debba essere un atto completo affinché attui pienamente ed esercitabile detto diritto.

Andiamo ad analizzare nello specifico il PdL 875 con i relativi punti di richiesta emendamento:

Art. 5 (competenze delle associazioni a carattere sindacale tra militari)

L'orientamento della Corte Costituzionale che ha dato luogo alla nota sentenza del 2018, ha trovato le sue radici nell'applicazione dell'art. 11 della CEDU¹ che richiama la necessità di evitare la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini quando non necessaria.

Sulla scorta di tale principio riteniamo che l'art 5 della Pdl travalichi obiettivamente il "necessario". Non si mette in discussione le lettere b) c) ed e) relative rispettivamente ad addestramento, operazioni e rapporto gerarchico-funzionale, Per le voci, ordinamento, settore logistico ed impiego del personale chiediamo di sostituire le parole "in quanto" con la parola "quando". In questo modo si porrebbe a carico dell'Amministrazione indicare/motivare quando la preclusione sia necessaria e perché.

Al già citato art. 5 vi sono ulteriori articoli che a parere di questa associazione risultano non sufficienti a garantire la reale capacità rappresentativa dei sindacati militari (art 13), oltre che disegnare un modello che non tutela la possibilità di svolgere una vera azione sindacale; le limitazioni poste dagli art 14 e 17 minano uno dei cardini dell'esistenza di un sindacato e cioè l'effetto "prevenzione" il quale ridurrebbe sensibilmente il contenzioso tra amministrazione e i dipendenti.

inoltre.

Art. 13 (rappresentatività)

Per garantire l'esistenza in vita dei sindacati e consentire loro di operare, è necessario che la rappresentatività si ottenga sulla base della forza sindacalizzata e non della forza effettiva della propria F.A., tra l'altro ciò significherebbe adeguare le associazioni sindacali dei militari con quelle delle forze di polizia ad ordinamento civile che si richiamano all'art. 43 del Dlgs. 165/2001. Ulteriormente il richiamo del 3% riferito ad ogni categoria appare misura non conforme alla rappresentatività di un'organizzazione sindacale in cui viene tutelata generalmente una categoria/gruppo/ unità di base indipendentemente dalla percentuale.

Art. 14 (tutela dei diritti)

para a) e b), come scritti nell'attuale pdl rendono soggettiva sia la perseguibilità disciplinare delle dichiarazioni rilasciate che la permanenza dei dirigenti nella sede dove svolgono attività sindacale, introducendo in questo caso un concetto di "incompatibilità ambientale" non meglio specificato. Entrambi i para, se non opportunamente modificati (recuperando quanto previsto ai para 1 e 2 dell'art 9 del testo originale), pongono i dirigenti sindacali in una soggezione gerarchica che

potrebbe condizionare l'esercizio di un diritto garantito costituzionalmente non solo per il diretto interessato ma anche per gli iscritti che hanno liberamente scelto il proprio rappresentante. La lettera c), infine, appare rientrare in pieno nell'alveo di quei limiti non necessari.

Art. 17 (giurisdizione)

Le Commissioni permanenti della Giustizia e del Lavoro, negli atti uniti alla pdl, pur esprimendo parere positivo chiedono di valutare se sia opportuno derogare dalle norme cardine poste dagli art 28 L. 300/1970 e 63 del DL 165/2001 e riconosciute nelle disposizioni Costituzionali e dall'Unione Europea utili a reprimere eventuali condotte antisindacali. Riteniamo che tale deroga sia una misura non necessaria in quanto conformemente alla normativa vigente per similitudine e competenza per materia sia riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Art. 7 (finanziamento e trasparenza dei bilanci) una norma che indichi, nelle more dell'emanazione del regolamento, la percentuale minima della quota associativa da trattenere con delega sulla voce stipendio. , soprattutto nella fase iniziale, si ritiene adeguata una quota minima pari allo 0,3% (circa dai 7 ai 14 euro per iscritto) che tra l'altro inferiore a quanto stabilito all'art. 34 del DPR 164/2002 per le forze di polizia ad ordinamento civile. Nonché emendare il comma 1 consentendo le donazioni o i lasciti di singoli cittadini ed eventuali sponsorizzazioni/finanziamenti di associazioni enti pubblicamente ufficializzati e approvati per l'organizzazione ad es., di corsi di orientamento, formazione, aggiornamento, tutela della salute dei lavoratori (CON SPECIFICITA' AL PROBLEMA DEI SUICIDI) e ricollocazione dei giovani che lasci le FF.AA.

Ultima ma non ultimo per importanza, inserimento di una parte normativa e rappresentativa nell'ambito della futura legge della rappresentanza sindacale delle FF.AA. che faciliti e tuteli nell'attività sindacale il personale femminile.

Conclusione:

**“ L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato”.*

queste in sintesi sono le modifiche che ASSO.DI.PRO.Mil. chiede per la legge in materia.

Grazie sig, Presidente e sig onorevoli.

RELATORE P.M. Ceraglia Paolo.